



## SOLUZIONI CASSE MALATI ASIB

Dalla tabella a parte potete apprendere le nuove tariffe per l'assicurazione di base autorizzate dall'ufficio federale della sanità pubblica.

### Tariffe

Queste si riferiscono all'assicurazione obbligatoria di base per le spese di cura comprensiva la **copertura per infortuni** per gli adulti a partire dai 26 anni.

### Assicurazione contro gli infortuni extra-professionali

Quegli assicurati che dispongono già di un'assicurazione contro gli infortuni extra-professionali (p.e. tramite il datore di lavoro) la copertura per infortuni può essere esclusa.

### Franchigia/Aliquota percentuale

La partecipazione ai costi da parte degli assicurati nell'assicurazione base si compone da un contributo annuo fisso (franchigia; solo per adulti) e dal 10 % dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). Il Consiglio federale stabilisce l'importo della franchigia obbligatoria e l'importo massimo annuo dell'aliquota percentuale. Gli assicurati sono liberi di scegliere una franchigia più alta, ottenendo in cambio una riduzione sul premio.

La franchigia **obbligatoria** rimane invariata di CHF 300.-- (bambini: CHF 0.--) e anche l'aliquota rimane altrettanto invariata di CHF 700.-- (bambini: CHF 350.--). Le **franchigie opzionali** sono le seguenti:

Panoramica delle franchigie opzionali		
Premio determinante in CHF/mese (infortunio incluso)	Franchigia	Sconto mass. *) in CHF/anno (infortunio incluso)
300	500.--	140
	1'000.--	490
	1'500.--	840
	2'000.--	1190
	2'500.--	1540

\*) Questo importo in Franchi non può superare 70% (meno la franchigia obbligatoria di CHF 300.--) della franchigia scelta.

### Servizio militare/civile/di protezione civile

Durante il servizio militare del minimo di 60 giorni consecutivi, lei può sospendere per tale periodo l'assicurazione malattie. La copertura assicurativa in caso di malattia verrà garantita dall'assicurazione militare.

### COME VERIFICARE LA VOSTRA ASSICURAZIONE

#### L'assicurazione base

Come dovrebbe essere di vostra conoscenza, le prestazioni sono regolate per legge (Legge federale assicurazione malattie). Coloro che godono esclusivamente della copertura dell'assicurazione di base possono quindi orientarsi sulla competitività della loro cassa malati/compagnia in base allo schema delle tariffe.

### **L'assicurazione complementare**

Il paragone diventa più difficile perchè oltre ai premi anche le prestazioni possono essere composte individualmente dall'assicuratore. Tuttavia, nell' ambito dei contratti collettivi ASIB, vi è concesso un'ulteriore sconto sulle assicurazioni complementari fino ad un massimo del 20 %.

### **Franchigie a scelta**

Le casse malati hanno il diritto nell'ambito fissato dall'ufficio federale della sanità pubblica (aliquota massima di sconto) di concedere dei sconti sui premi. Si deve quindi verificare anche questi dati.

### **CAMBIAMENTO DELL' ASSICURATORE**

Chi nell'assicurazione obbligatoria cambia l'assicuratore, l'assicuratore attuale non potrà per questo disdire i contratti relativi all'assicurazione complementare.

### **TERMINI DI DISDETTA**

#### **IN CASO DI CAMBIAMENTO DELLA CASSA MALATI NELL' ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CON FRANCHIGIA REGOLARE (CHF 300.--)**

Per principio una disdetta del contratto è solo possibile per il 30 giugno e per il 31 dicembre.

- Dal momento in cui la vostra cassa malati vi avrà notificato il **premio nuovo**, il termine di disdetta comporta 1 mese, questo vuol dire che la vostra disdetta dovrà essere in possesso dell'assicuratore al più tardi entro il 31 maggio, resp. entro il 30 novembre.

La vostra cassa malati attuale deve notificarvi il nuovo premio con due mesi di anticipo, ossia al più tardi entro il 30 aprile, resp. entro il 31 ottobre. Se la cassa malati vi notifica l'aumento di premio durante il mese seguente, l'aumento entrerà in vigore per il 1° agosto resp. per il 1° febbraio.

- Se **non sarà notificato un nuovo premio**, il termine di disdetta semestrale comporta 3 mesi e fine anno 1 mese, vale a dire, che la vostra disdetta dovrà essere in possesso dell'assicuratore al più tardi entro il 31 marzo resp. entro il 30 novembre.

#### **IN CASO DI CAMBIAMENTO DELL' ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CON UNA FRANCHIGIA PIU ALTA**

- Dal momento in cui la vostra cassa malati avrà notificato il **nuovo premio**, il termine di disdetta comporta 1 mese, vale a dire che la vostra disdetta dovrà essere in possesso dell'assicuratore al più tardi entro il 31 maggio resp. entro il 30 novembre.

La vostra attuale cassa malati deve annunciarvi il nuovo premio due mesi prima. Valgono gli stessi dati come un contratto con franchigia regolare (vedi sopra).

- Se **non sarà notificato un nuovo premio**, il contratto può essere disdetto solamente per fine anno. Il termine di disdetta comporta 1 mese, vale a dire, che la vostra disdetta dovrà essere in possesso dell'assicuratore al più tardi entro il 30 novembre.

## **IN CASO DI CAMBIAMENTO DELLA CASSA MALATI NELL'ASSICURAZIONE CON MODELLO MEDICO DI FAMILIA OPPURE HMO**

Valgono gli stessi termini di disdetta come l'assicurazione con una franchigia più alta (vedi sopra).

## **IN CASO DI CAMBIAMENTO DELL'ASSICURAZIONE SUPPLEMENTARE**

Le assicurazioni supplementari non sottostanno alla legge federale assicurazione malattie (LAMaL), ma alle regole della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Per le assicurazioni supplementari valgono le disposizioni contrattuali.

## **MODO DI PROCEDERE PER IL CAMBIAMENTO DI CASSA MALATI**

- Esaminare la nuova proposta
- Chiarire i termini di disdetta
- **Non disdite in nessun caso la vostra assicurazione complementare se prima non avete ricevuto dalla nuova cassa malati una conferma scritta secondo cui essa copre incondizionatamente l'assicurazione complementare desiderata. Attenzione, normalmente si richiede un questionario sullo stato di salute.**
- Il cambiamento di cassa malati (assicurazione obbligatoria) entrerà in vigore soltanto dal momento che la nuova cassa malati/compagnia ha comunicato alla precedente cassa malati/compagnia, che essa vi assicurerà. La nuova cassa malati deve però ammettervi.

## **Franchigia a scelta**

- Desiderate una franchigia **inferiore** presso lo stesso assicuratore, vale il termine di disdetta fino al 30 novembre.
- Se desiderate di scegliere una franchigia **superiore** presso lo stesso assicuratore, questo Lei può farlo in qualsiasi momento all'inizio del nuovo anno civile, cioè per il 1° gennaio. Vi consigliamo comunque di informare il vostro assicuratore tempestivamente.

I nostri attuali partner contrattuali nell'ambito dell'assicurazione collettiva delle cure medico-sanitarie:

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| - <b>CSS</b>     | - <b>Helsana</b>  |
| - <b>Sympany</b> | - <b>Progrès</b>  |
| - <b>Visana</b>  | - <b>sansan</b>   |
| - <b>sana24</b>  | - <b>avanex</b>   |
|                  | - <b>aerosana</b> |

Aon (Suisse) SA / 09.2009